Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

COMUNE DI CASTIGNANO

STATUTO

Delibera n. 32 del 1998.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.1.
IDENTIFICAZIONE

1. Il comune di Castignano e' costituito dal capoluogo e dalla frazione di Ripaberarda.
2. Il territorio comunale e' quello risultante dal piano topografico di cui alla legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'istituto centrale di statistica.
3. Il patrono del comune è Sant'Egidio e cade il 1 settembre.

ART. 2.
SEDE

1. La sede del comune e' nel capoluogo in via Margherita n. 25, palazzo del municipio.
2. Nella sede si riuniscono tutti gli organi comunali.
3. La giunta può deliberare le riunioni degli organi in altra sede, per esigenze particolari.

ART.3.
STEMMA - GONFALONE - FASCIA TRICOLORE

1. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono conformi ai bozzetti allegati che, con le rispettive descrizioni formano parte integrante del presente statuto.
2. La fascia tricolore e' completata con lo stemma di cui al comma 1.
3. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore e' disciplinato dalla legge e dal regolamento.
4. L'uso dello stemma da parte di associazioni ed enti operanti nel comune e' autorizzato con deliberazione della giunta comunale nel rispetto delle norme regolamentari.

ART.4.
OBIETTIVI

1. Il comune, pur essendo di tipo rurale, si avvia ad avere un ruolo artigianale nel rispetto dell'ambiente e delle vocazioni tradizionali della popolazione.
2. Il comune valorizza le specificità locali per consentire alla popolazione di realizzare la propria individualità cercando nel contempo di incentivare le attività sociali, turistiche ed economiche.
3. Il comune ispira la propria azione alla tutela e promozione dei diritti dei cittadini anche alla luce della legge 5 febbraio 1992, n.104.
4. Il comune indirizza la sua attività alla realizzazione dei fini anzidetti.

TITOLO II

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ORGANIZZAZIONE DEL COMUNE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

ART.5.
ORGANI ELETTIVI E NON ELETTIVI

1. Gli organi elettivi sono: il sindaco ed il consiglio comunale.
2. Il Sindaco nomina i componenti della Giunta, tra cui un Vicesindaco.
3. Il segretario comunale è organo non elettivo.

CAPO II

ORGANI ELETTIVI

SEZIONE I

CONSIGLIO COMUNALE

ART.6.
COMPETENZE

1. Il Consiglio Comunale ha competenza, oltre che per gli atti di cui all'articolo 32 della legge 8 giugno 1990 n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, anche in materia di:
   -determinazione dei criteri per la formulazione del regolamento degli uffici e dei servizi comunali;
   -armamento dei vigili.

ART.7.
CONSIGLIERE ANZIANO

2. Il consigliere anziano e' colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'articolo 72, comma 4, del testo unico della legge per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, con esclusione del sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di sindaco proclamati consiglieri ai sensi dell'articolo 7 comma 7 della legge 25 marzo 1993, n. 81.

ART.8
CAUSE DI INELEGGIBILITA' O INCOMPATIBILITA'

1. Il consiglio nella prima seduta, decide sugli eventuali motivi di ineleggibilità o incompatibilità degli eletti ai sensi delle leggi 23 aprile 1981, n.154 e 18 gennaio 1992, n. 16.

ART.9.
FUNZIONAMENTO

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La convocazione ed il funzionamento del consiglio sono disciplinati da apposito regolamento.
2. Nella stesura del regolamento sono tenuti presenti, in eguale misura, i criteri che consentono alla minoranza di esprimere e far conoscere la propria opinione ed alla maggioranza di decidere in tempi brevi, senza essere oggetto di situazioni ed interventi dilatori.
3. Il regolamento, in particolare, disciplina:
   a) la convocazione del consiglio comunale;
   b) le sedute e la relativa verbalizzazione;
   c) la presentazione di interrogazioni e mozioni;
   d) l'organizzazione dei lavori del consiglio.
4. In attesa del regolamento, le delibere, se non è diversamente disposto, si intendono approvate a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Le deliberazioni adottate dal consiglio sono sottoscritte dal presidente e dal segretario.
6. I verbali della precedente seduta, e le proposte da sottoporsi all'esame del consiglio, sono depositate nella segreteria del comune, già dalla data di notifica dell'avviso di convocazione della nuova adunanza. I verbali della seduta precedente, sono approvati, intendendosi letti. Prima della votazione per l'approvazione di questi ultimi, ciascun consigliere può chiedere, per iscritto, le opportune rettifiche nella stesura, le quali sono sottoposte alla valutazione del consiglio.
   Dette osservazioni sono riportate o comunque allegate al verbale.

ART.10.
ESERCIZIO DELLA POTESTA' REGOLAMENTARE

4. Il consiglio esamina ed approva, per quanto di competenza, le proposte di regolamento redatte dai Responsabili degli uffici, sentite le commissioni speciali, previste dall'articolo 11, qualora costituite.
5. I regolamenti, una volta approvati dall'Organo di controllo, o, qualora non sia obbligatoria la loro trasmissione allo stesso, una volta decorsi i termini di legge per la pubblicazione, sono depositati nella segreteria comunale in pubblica visione per 15 giorni consecutivi, con contemporanea affissione all'Albo Pretorio di apposito manifesto recante l'avviso di deposito.
6. I regolamenti entrano in vigore il primo giorno del mese successivo alla scadenza del deposito di cui al comma 2, salvo diversa previsione del regolamento stesso.

SEZIONE II

COMMISSIONI CONSILIARI SPECIALI

ART.11.
COMPETENZE

1. Il consiglio può costituire commissioni consiliari speciali per esperire indagini conoscitive, per la predisposizione di piani, programmi, regolamenti o atti determinati di particolare complessità o che richiedono l'intervento di esperti qualificati nominati dal consiglio medesimo.
2. Le commissioni redigono relazioni da sottoporre all'esame degli organi competenti.

ART.12.
COMPOSIZIONE E ATTO COSTITUTIVO

1. Nelle commissioni e' assicurata la rappresentanza proporzionale della minoranza consiliare e possono farne parte: esperti, rappresentanti di associazioni di categoria o di altri enti ed organizzazioni.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Con l'atto costitutivo si nomina il presidente, i membri della commissione ed il segretario e sono fissati:
   a) l'oggetto dell'attivita' della commissione;
   b) il termine per la conclusione dei lavori;
   c) l'eventuale impegno economico globale.

ART.13.
FUNZIONAMENTO

1. Le riunioni della commissione consiliare speciale si tengono nella sede comunale.
2. Le riunioni della commissione, con qualunque il numero di membri che la compongono, sono valide con l'intervento di almeno 2/3 dei componenti, se risulta che tutti sono stati avvisati almeno 5 giorni prima con la sottoscrizione dell'avviso di convocazione o con invio di raccomandata con avviso di ricevimento.
3. Le riunioni si svolgono senza formalità e sono dirette dal presidente il quale ispira la sua condotta al principio stabilito nell'articolo 9 comma 2.
4. Quando la commissione non termina i lavori nei tempi previsti, il consiglio ne dichiara la decadenza, ovvero proroga il termine per giustificate ragioni, nella prima seduta utile, successiva alla scadenza del termine.

SEZIONE III

GIUNTA COMUNALE

ART.14.
NOMINA

1. La nomina della giunta avviene nei modi e termini stabiliti dall'articolo 34 della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dall'articolo 16 della legge 25 marzo 1993, n. 81.
2. Al sindaco ed agli assessori è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso enti ed istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del comune.

ART.15.
COMPOSIZIONE

1. La giunta è composta dal sindaco, che la presiede, e da quattro assessori.
2. Possono essere nominati assessori anche cittadini non facenti parte del consiglio, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di consigliere.
3. Il consiglio procede all`accertamento delle condizioni di eleggibilità e di compatibilità dell`assessore non facente parte del consiglio, prima della nomina dello stesso.
4. L'assessore non facente parte del consiglio è equiparato, a tutti gli effetti, agli assessori di estrazione consiliare; partecipa alle sedute del consiglio, con facoltà di intervenire, senza diritto di voto.

ART.16.
COMPETENZE

1. La giunta ha le competenze ad essa attribuite dall'articolo 35 della legge 8 giugno 1990, n.142 come sostituito dall'articolo 17 della legge 25 marzo 1993, n.81 e dall'articolo 5 comma 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127.
2. Ogni proposta di deliberazione riporta i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990 n.142, cosi come modificato dall'articolo 17 comma 85 della legge 15 maggio 1997

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

n.127, oltre all'attestazione di copertura finanziaria di cui all'articolo 55 della legge 8 giugno 1990, n.142. Quando uno dei predetti pareri e' contrario, le deliberazioni cui si riferisce sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità.

ART.17.
FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando, le attribuzioni e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata dal sindaco nel rispetto delle norme regolamentari.
3. Il sindaco dirige e coordina l`attivita` della giunta ed assicura l`unità dell`indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della stessa.
4. Le sedute della giunta non sono pubbliche. Il voto è palese, salvo nei casi espressamente previsti dalla legge e dal regolamento. L`eventuale votazione segreta risulta dal verbale. In mancanza di diverse indicazioni le votazioni si intendono fatte in forma palese.

ART.18.
ASSESSORI

1. Il sindaco ha facoltà di assegnare, con suo provvedimento, ad ogni assessore, funzioni ordinate organizzativamente per gruppi di materie e con autorizzazione a firmare gli atti relativi alle funzioni assegnate.
2. Nelle materie, cosiddette delegate, al sindaco ed ai componenti la giunta spettano solo poteri di controllo, in quanto i poteri di indirizzo fanno capo all`assessore incaricato.
3. Il sindaco può modificare l`attribuzione dei compiti di ciascun assessore quando, per motivi di coordinamento e di funzionalità, lo ritiene opportuno.
4. Gli incarichi attribuiti e le eventuali modificazioni, di cui ai commi 1.2.3., sono fatte per iscritto e comunicate al consiglio.

ART.19.
CESSAZIONE DALLA CARICA DI ASSESSORE

1. In caso di dimissioni, revoca o decesso dell`assessore il sindaco provvede alla sua sostituzione dandone comunicazione nella prima seduta utile successiva alla vacanza.

ART.20.
ASSESSORE IN SOSTITUZIONE DEL SINDACO

1. In caso di assenza o di impedimento del sindaco le relative funzioni sono svolte dal vicesindaco ai sensi dall'articolo 37 bis della legge 8 giugno 1990, n.142 così come aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n.81.

SEZIONE IV

SINDACO

ART.21.
ELEZIONE

1. L`elezione del sindaco avviene a suffragio universale e diretto.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

2. Il sindaco presta davanti a consiglio, nella prima seduta successiva alla proclamazione degli eletti, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana
3. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di sindaco non è allo scadere del secondo mandato immediatamente eleggibile.Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti dello scioglimento del consiglio trascorso il termine di 20 giorni dalla loro presentazione ai sensi dell'articolo 37 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142 cos' come aggiunto dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n.81.

ART.22.
COMPETENZE

1. Il sindaco esercita le funzioni come attribuitegli dagli articoli 36 e 37 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come integrati e modificati dagli articoli 12 e 13 della legge 25 marzo 1993, n.81, nonché quelle stabilite dalle altre leggi statali, regionali, dai regolamenti e dallo statuto.
2. Il sindaco provvede, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nel termine di 45 giorni dall`insediamento del consiglio ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico ai sensi dell'articolo 36 comma 5 bis della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come aggiunto dall'articolo 13 della legge 25 marzo 1993 n.81.

CAPO III

ORGANI NON ELETTIVI

SEZIONE I

SEGRETARIO COMUNALE

ART.23.
FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale, funzionario pubblico, dipende da apposita Agenzia avente personalità giuridica di diritto pubblico ed è iscritto all'albo di cui al comma 75 dell'articolo 17 della legge 15.05.1997 n. 127
2. Dipende funzionalmente dal Sindaco. La nomina, la conferma e la revoca spettano al Sindaco, secondo quanto previsto e disciplinato dall'art. 17, commi 70 e 71 della legge 15.05.1997 n.127.
3. Al Segretario sono attribuite le funzioni previste dall'articolo 17 comma 68 della legge 15.05.1997 n. 127.
4. Il Sindaco può conferire le funzioni di Direttore Generale al Segretario del proprio Comune; in tal caso spettano allo stesso le attribuzioni previste dalla vigente normativa. In particolare, sempre di concerto con il Sindaco:
    - sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza e risponde dell'organizzazione generale e complessiva dello stesso verso l'Amministrazione;
    - è capo del personale ed allo stesso rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili degli uffici(apicali);
    - autorizza con proprio atto il personale apicale ad effettuare lavoro straordinario nei limiti previsti dagli stanziamenti, coordinandone la gestione complessiva;
    - avoca la trattazione di procedimenti amministrativi in caso di grave inadempienza da parte dei responsabili degli uffici competenti; se del caso le commissioni di gara; presiede le commissioni di concorso in caso di copertura di posti per figure apicali;

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

- propone alla Giunta Comunale terne di tecnici ed esperti per la nomina a membri di commissione di concorso e selezione del personale;
- relaziona alla Giunta, per la successiva approvazione, sulla cogruità delle proposte di progetti obiettivi, ne predispone direttamente e ne verifica succesivamente l'attuazione in carenza del Comitato Tecnico di Valutazione;
- ha autonomo potere di spesa, nel rispetto delle norme contabili e nei limiti delle somme previste dal bilancio preventivo approvato;
- esprime il proprio parere su ogni proposta di atto deliberativo.

5. Su ogni proposta di deliberazione il Direttore Generale attesta la conformità della stessa alla normativa vigente; da ciò consegue l'obbligo per il Direttore stesso di indicare le illegittimità riscontrate su ogni proposta.

ART.24.
VICE SEGRETARIO

1. E' istituita la figura del Vice Segretario.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Comunale nell'esercizio delle sue funzioni.
3. Le funzioni di Vice Segretario sono attribuite con provvedimento del Sindaco, previa deliberazione di Giunta Comunale, ad un Responsabile d'Ufficio, che dovrà possedere il diploma di laurea in giurisprudenza o in altra laurea equipollente.
4. In caso di vacanza del posto del Segretario Comunale o in caso di sua assenza o impedimento, il Vice Segretario lo sostituisce nelle funzioni ad esso spettanti per legge.
5. Il Vice Segretario partecipa, se richiesto, alle sedute degli organi collegiali.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE - DIFENSORE CIVICO - DIRITTO DI ACCESSO

CAPO I

FORME ASSOCIATIVE ED ORGANISMI DI PARTECIPAZIONE

ART.25.
PRINCIPI

1. Il comune valorizza le libere forme associative e promuove organismi di partecipazione, favorendone lo sviluppo.
2. Il comune garantisce, in ogni circostanza, la libertà, l'autonomia e l'uguaglianza di trattamento di tutti i gruppi ed organismi.

ART.26.
RAPPORTI CON IL COMUNE

1. Il diritto di promuovere riunioni ed assemblee, per il libero svolgimento in forme democratiche delle attività politiche, sociali, sportive e ricreative, appartiene a tutti i cittadini, organizzati nelle forme associative, così come riconosciute dal codice civile.
2. Il comune facilita l'esercizio di tali attività mettendo, eventualmente, a disposizione le sedi ed ogni altra struttura e spazio idoneo. Le condizioni e le modalità d'uso, appositamente deliberate, debbono precisare anche le limitazioni e le cautele necessarie in relazione alla statica degli edifici, alla incolumità delle persone ed alle norme sull'esercizio dei locali pubblici.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

3. Per la copertura delle spese, nonché per l'uso occasionale delle proprietà comunali, deve essere richiesto il pagamento di un corrispettivo.
4. Gli organi comunali possono convocare assemblee di cittadini, di lavoratori, di studenti e di ogni altra categoria sociale:
   a) per la formazione di comitati e commissioni;
   b) per dibattere problemi;
   c) per sottoporre proposte, programmi e relazioni consuntive.

CAPO II

PARTECIPAZIONE DEGLI INTERESSATI AL PROCEDIMENTO

ART.27.
RINVIO

1. Per quanto riguarda il procedimento amministrativo, così come previsto e disciplinato dagli articoli 7 e seguenti della legge n.241/90 si rinvia ad apposito regolamento.

CAPO III

FORME DI CONSULTAZIONE DELLA POPOLAZIONE

ART.28.
FORME DI CONSULTAZIONE

1. Il consiglio, di propria iniziativa o su richiesta di altri organismi, delibera di consultare i cittadini, i lavoratori, gli studenti, le forze sindacali e sociali, le associazioni, così come riconosciute dal codice civile, gli organismi di partecipazione e l'intero corpo elettorale, nelle forme, volta per volta, ritenute più idonee, su materie di esclusiva rilevanza locale.
2. Il referendum, inteso come consultazione, è disciplinato dal capo V, titolo III.

ART.29.
RISULTATI DELLE CONSULTAZIONI E COSTI

1. I risultati delle consultazioni devono essere resi pubblici e di essi si deve tenere conto nei conseguenti atti.
2. I costi delle consultazioni sono a carico del comune, quando la consultazione non è stata richiesta da altri organismi.

CAPO IV

ISTANZE, PETIZIONI E PROPOSTE

ART.30.
PRINCIPI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. I cittadini singoli o organizzati nelle forme associative, così come riconosciute dal codice civile, possono rivolgere al comune tutela degli interessi collettivi di rilevanza cittadina.

ART.31.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE

1. Le istanze e le petizioni, di cui all'articolo 34, sono depositate in forma scritta, presso la segreteria comunale e sono disciplinate da apposito regolamento.

ART.32.
GARANZIE PER L`ESAME

L`organo elettivo o il responsabile dell'ufficio, ciascuno petizioni, alle quali viene data risposta scritta nel termine di trenta giorni dal loro ricevimento. Il sindaco, in considerazione della loro rilevanza, può inserire le questioni sollevate all`ordine del giorno della prima seduta utile del competente organo comunale, convocato dopo la scadenza di detto termine. Il sindaco è altresì tenuto ad inserire nel predetto ordine del giorno le questioni, alle quali non è stata data risposta scritta, nel termine di trenta giorni.

CAPO V

ASSEMBLEE REFERENDARIE

ART.33.
PRINCIPI

1. Sono ammesse assemblee referendarie consultive in materie di esclusiva competenza locale.
2. Non possono essere oggetto di consultazioni: i tributi locali, le tariffe dei servizi ed altre imposizioni.
3. Il comune favorisce l`esperimento di dette assemblee nei limiti consentiti dalle esigenze di funzionalità dell`organizzazione comunale.
4. La consultazione può essere limitata ad una parte determinata del corpo elettorale.

ART.34.
POTERI DI INIZIATIVA

1. Le consultazioni sono indette con deliberazione del consiglio comunale, assunta a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, e quando lo richiedono il 25% (venticinque per cento) degli iscritti nelle liste elettorali del comune, alla data del primo gennaio dell'anno nel quale viene presentata la richiesta.

ART.35.
MODALITA' DELLA RICHIESTA

1. Con deliberazione del consiglio è fissato il testo da sottoporre agli elettori.
2. La richiesta degli elettori contiene il testo da sottoporre alla consultazione ed è sottoscritta con il necessario numero di firme da autenticare nelle forme di legge.
3. La richiesta degli elettori è depositata presso la segreteria comunale.
4. Il quesito della consultazione deve essere breve, chiaro e preferibilmente unico.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.36.
AMMISSIBILITA' DELLA CONSULTAZIONE

1. Sull'ammissibilità della consultazione richiesta dagli elettori decide il consiglio entro trenta giorni dal deposito, con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati al comune, acquisiti i pareri di cui all'articolo 53 della legge 8 giugno 1990, n.142, come modificati dall'articolo 17 comma 85 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

2. La decisione del consiglio è limitata all'esame della legittimità della richiesta, esclusa ogni valutazione sull'opportunità della consultazione proposta.
3. Quando la richiesta di consultazione promana dal consiglio, la delibera che la propone, ne verifica anche la legittimità.

ART.37.
INDIZIONE

1. Le consultazioni assembleari sono indette dal sindaco e si tengono nel primo giorno festivo di maggio o di ottobre, decorsi trenta giorni dall'esecutività della delibera consiliare che ne ha verificato la legittimità.

ART.38.
MODALITA' PER LA CONSULTAZIONE

1. Le modalità per la consultazione sono stabilite da apposito regolamento che si uniforma al principio di snellire le operazioni di voto.
2. La votazione si svolge a suffragio universale, con il voto diretto, libero e palese.
3. L'esito della consultazione è proclamato e reso noto dal sindaco mediante affissione di manifesti, per consentire a tutta la cittadinanza di venirne a conoscenza.

ART.39.
EFFETTI

Il quesito sottoposto a consultazione è approvato se alla votazione ha partecipato il 50 % (cinquanta per cento) più uno degli elettori, aventi diritto e se è raggiunta su di esso la maggioranza di voti.
Il sindaco, se l'esito è favorevole, entro sessanta giorni dalla proclamazione dei risultati, è tenuto a proporre al consiglio, la deliberazione sull'oggetto del quesito sottoposto a consultazione per l'attuazione.

Se l'esito non è stato favorevole, il sindaco ha facoltà di proporre al consiglio la questione per le conseguenti valutazioni.

CAPO VI
DIFENSORE CIVICO

ART.40.
ISTITUZIONE E FUNZIONI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Può essere istituito l'ufficio del difensore civico anche in consorzio con altri comuni.
2. Il difensore civico svolge il ruolo di garante dell`imparzialità e del buon andamento del comune, delle aziende speciali e delle istituzioni di cui all'articolo 8 della legge 8 giugno 1990, n.142, segnalando al sindaco, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le carenze ed i ritardi nei confronti dei cittadini.

ART.41.
REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il difensore civico è persona che, per esperienze di lavoro e di vita acquisite, offre garanzia di competenza giuridico-amministrativa, di probità ed obiettività di giudizio.
2. Il difensore civico è scelto, tra i funzionari dell'amministrazione statale anche in attività di servizio.

ART.42.
INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA'

1. I consiglieri comunali, gli assessori, il sindaco, il segretario comunale, i titolari degli organi delle aziende speciali ed istituzioni, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico-locale, i concessionari di servizi pubblici comunali, il revisore dei conti, i dipendenti del comune, le aziende speciali ed istituzioni, nonché i soggetti che hanno un rapporto convenzionale o contrattuale con il comune o che sono legati al comune da ragioni di interesse economico, non sono eleggibili a difensore civico.
2. Sono, altresì, ineleggibili i membri e i funzionari del comitato regionale di controllo che ha competenza sugli atti del comune.
3. Per quanto non previsto, si applicano le norme sull'ineleggibilità ed incompatibilità previste per i componenti del comitato regionale di controllo, nonché il procedimento ivi previsto per far cessare le cause d'incompatibilità

ART.43.
ELEZIONE

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri in carica. Il difensore civico è rieleggibile.

ART.44.
DURATA IN CARICA

Il difensore civico dura in carica quanto il consiglio, che lo ha eletto e sino al momento del giuramento del successore.

ART.45.
GIURAMENTO

Il difensore civico assume le funzioni e presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula:"GIURO DI ADEMPIERE IL MANDATO RICEVUTO NELL'INTERESSE DEI CITTADINI E NEL RISPETTO DELLE LEGGI."

ART.46.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

REVOCA E DECADENZA

Il difensore civico è revocato prima della scadenza del mandato,solo per gravi e ripetute violazioni di legge.
La revoca è deliberata dal consiglio con la stessa maggioranza richiesta per la elezione.
Il difensore civico decade dall'ufficio se, nel corso del mandato, si verifica una causa di ineleggibilita'.

Decade anche se si verifica, nel corso del mandato, una causa d'incompatibilità, non prontamente rimossa.

ART.47.
PREROGATIVE

1. Il difensore civico svolge il proprio mandato in piena indipendenza dagli organi del comune.
2. Ha diritto di accedere a tutti gli atti d'ufficio e non può essergli opposto il segreto d'ufficio; egli è però, tenuto al segreto di ufficio secondo le norme vigenti.
3. Il segretario, i titolari degli organi elettivi comunali e gli organi delle aziende speciali e delle istituzioni, i concessionari dei servizi comunali, gli amministratori delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, il revisore dei conti e tutti i dipendenti di questi organismi sono tenuti a fornirgli le informazioni utili allo svolgimento della funzione nonché copia gratuita degli atti,entro tre giorni dalla richiesta.
4. Il difensore civico può rendere pubblici i risultati della propria attività nella forma che ritiene più idonea, con l'omissione di riferimenti nominativi a persone.
5. Spetta al difensore civico il controllo eventuale di legittimità sugli atti deliberativi, come previsto dall'articolo 17 comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127, secondo le modalità di cui al successivo comma 38 dello stesso articolo 17 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

ART.48.
RAPPORTI CON IL CONSIGLIO

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno il difensore civico presenta al consiglio una relazione scritta sull'attività svolta e sulle disfunzioni rilevate.
2. La relazione è scritta all'ordine del giorno del primo consiglio utile ed è personalmente illustrata dal difensore civico.
3. In casi di particolare gravità o importanza o, comunque, meritevoli di urgente comunicazione, il difensore civico invia in qualsiasi momento relazioni o segnalazioni al consiglio.
4. Le relazioni o segnalazioni, di cui al comma 3, sono iscritte per la discussione all'ordine del giorno del primo consiglio utile e sono personalmente illustrate dal difensore civico.

ART.49.
INDENNITA' DI CARICA

1. Al difensore civico spetta una indennità mensile pari ad un di quella prevista per il sindaco.

ART.50.
MEZZI

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. La giunta individua un locale idoneo ove il difensore civico svolge la sua attività in modo consono alla funzione.
2. Il difensore civico utilizza l'ufficio di segreteria ed il personale addetto.
3. Le spese di funzionamento sono caricate sull'ufficio di segreteria.

CAPO VII

ART.51.
RINVIO

1. I diritti di accesso e di informazione dei cittadini sono garantiti e stabiliti dall'articolo 7 della legge 8 giugno 1990, n.142, nonché dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e sono disciplinati da apposito regolamento.

TITOLO IV

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

ART.52.
ALBO PRETORIO

E' istituito nella sede del comune, in luogo facilmente accessibile al pubblico, l'albo pretorio comunale per le pubblicazioni che la legge, lo statuto ed i regolamenti comunali prescrivono.
La pubblicazione è fatta in modo che gli oggetti degli atti possono leggersi per intero e facilmente.

ART.53.
SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

2. Il comune informa la propria attività ai principi di legalità, buon andamento, imparzialità, economicità, efficacia e pubblicità.

TITOLO V

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

COMPETENZE

ART.54.
SERVIZI COMUNALI

1. Il comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi che hanno le caratteristiche indicate nell'articolo 22 comma 1 della legge 8 giugno 1990, n.142.
2. Il comune può, altresì, costituire una società per azioni per progettare e realizzare interventi di trasformazione urbana, secondo quanto previsto dall'articolo 17 comma 59 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

CAPO II

FORME DI GESTIONE

ART.55.
RINVIO

1. I servizi pubblici sono gestiti in una delle forme previste dall'articolo 22 comma 3 della legge 8 giugno 1990 n. 142, come modificato dall'articolo 17, comma 58 della legge 15 maggio 1997 n.127.

ART.56.
NOMINA E REVOCA DEGLI AMMINISTRATORI DELLE AZIENDE SPECIALI E DELLE ISTITUZIONI

1. Gli amministratori delle aziende e delle istituzioni sono nominati dal sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio.
2. Il presidente ed i singoli componenti possono essere revocati dal sindaco, che provvede contestualmente alla loro sostituzione.
3. La struttura, le attribuzioni ed il funzionamento degli organi nonché del personale di tali enti sono determinati, se del caso, da apposito regolamento.
4. Il comune oltre ad esercitare il proprio potere di indirizzo, vigilanza e controllo, verifica i risultati della gestione, determina le tariffe dei servizi, provvede alla copertura degli eventuali costi sociali. Puo`, altresì, trasformare le aziende speciali in società per azioni, con le modalità di cui all'articolo 17, comma 51 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

ART.57.
GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI E DELLE FUNZIONI

1. Il comune sviluppa rapporti con gli altri comuni e la provincia per promuovere e ricercare le forme associative e di cooperazione e gli accordi di programma più appropriati tra quelli previsti dalla legge 8 giugno 1990, n.142,in relazione alle attività, alle funzioni da svolgere ed agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE TRA ENTI

ART.58.
RINVIO

1. Il comune si avvale delle convenzioni e degli accordi di programma, previste dalla legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificata ed integrata dalla legge 15 maggio 1997 n. 127, per conseguire uno o più obiettivi d'interesse del comune con altri enti, per lo svolgimento di funzioni e servizi determinati, per definire ed attuare opere ed interventi che richiedono azione integrata e coordinata con altri enti.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

TITOLO VII

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

CAPO I

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

ART.59.
PRINCIPI

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi è disciplinato da apposito regolamento che tiene conto dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale per la redazione dello stesso.

CAPO II

IL PERSONALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART.60.
RINVIO

1. La legge, gli accordi collettivi nazionali ed il regolamento disciplinano gli oggetti riservati a ciascuna fonte dall'articolo 51 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

SEZIONE II

COPERTURA DEI POSTI CON CONTRATTO

ART.61.
PREVISIONE

1. La copertura dei posti di responsabile dei servizi e degli uffici di alta specializzazione può avvenire mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, ai sensi dell'articolo 51, commi 5, 5bis e 6 della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come modificato ed integrato dall'articolo 6 della legge 15 maggio 1997 n. 127

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

ART.62.
REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il contratto viene stipulato unicamente con soggetti forniti di adeguate esperienze e qualificazioni professionali e comunque in possesso dei requisiti di studio professionale richiesti per l'accesso alla qualifica da ricoprire, fatta eccezione per l'età.
2. Il contratto non può intervenire con soggetti che operano alle dipendenze dello stesso comune.

ART.63.
DURATA E RINNOVO

1. Il contratto ha durata al massimo biennale e può essere rinnovato per una sola volta.
2. Il contratto può intervenire con lo stesso soggetto una terza volta con successiva possibilità di rinnovo, dopo l'intervallo di un anno.

ART.64.
RETRIBUZIONE

1. L'incarico comporta una retribuzione omnicomprensiva commisurata al tipo di prestazione offerta, all'orario complessivo di lavoro nonché alle responsabilità inerenti alla funzione esercitata. Ai fini previdenziali ed assistenziali, si applicano, in quanto compatibili,le disposizioni concernenti i dipendenti non di ruolo. Per tutta la durata del contratto sono estese all'interessato le disposizioni relative alle incompatibilità e alle responsabilità previste per i dipendenti di ruolo di corrispondente posizione funzionale, nonché, salvo diversa disciplina del contratto, quelle relative all'orario di lavoro, al congedo ed al divieto di percepire indennità.
2. Resta salvo quanto previsto dall'articolo 51 comma 5bis della legge 8 giugno 1990 n. 142, così come aggiunto dall'articolo 6 comma 4 della legge 15 maggio 1997 n. 127.

SEZIONE III

IL SEGRETARIO COMUNALE

ART.65.
RUOLO E FUNZIONI

1. Il Segretario Comunale esercita le funzioni stabilite dal presente statuto e, in particolare, quelle previste dall'articolo 23 dello stesso.

TITOLO VIII

REVISORE DEI CONTI

ART.66.

Ministero dell'Interno - http://statuti.interno.it

1. Il revisore dei conti svolge le funzioni stabilite dall'articolo 57 della legge 8 giugno 1990, n.142, così come modificato dalla legge 19 marzo 1993 n. 68.

ART.67.
REQUISITI SOGGETTIVI

1. Il revisore dei conti, oltre a possedere i requisiti prescritti dalla legge 8 giugno 1990, n.142, deve possedere quelli di eleggibilità fissata dalla legge per l'elezione a consigliere e non ricadere nei casi d'incompatibilità previsti dalla stessa.
2. dei conti non può essere consigliere comunale, né titolare di altro organo o ufficio ovvero dipendente dello stesso comune,delle aziende speciali, delle istituzioni, delle società per azioni a prevalente capitale pubblico comunale, nonché concessionario di servizi pubblici locali.

ART.68.
CONTROLLO DELLA GESTIONE

1. Apposito regolamento disciplina la collaborazione del revisore con il consiglio, nonché l'organizzazione dell'ufficio, per soddisfare le esigenze del revisore.
2. Con lo stesso regolamento è disciplinato il controllo economico interno della gestione.

ART.69.
COMPENSO

1. Al revisore dei conti viene corrisposto un compenso annuo come determinato con decreto ministeriale del 4 ottobre 1991 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 245 del 18 ottobre 1991, con introdotta l'"errata corrige" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 7 del 10 gennaio 1992.

TITOLO IX

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART.70.
MODIFICHE ALLO STATUTO

1. Le norme integrative o modificative dello statuto sono deliberate dal consiglio con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati. Quando tale maggioranza non è raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro 0 (trenta) giorni e le integrazioni o modifiche sono approvate se la relativa deliberazione ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

ART.71.
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente statuto e le norme integrative o modificative dello stesso entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione Marche.